

## SHOPPER APPROFONDIMENTO GUIDA MINISTERO AMBIENTE E PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

*(Allegato alla Circolare CNA Nazionale – DPT Politiche Ambientali Prot. 72/18)*

Per agevolare la corretta applicazione delle norme riguardanti la commercializzazione e l'utilizzo delle borse in plastica (L. 123/2017), il Ministero dell'Ambiente ha fornito diversi chiarimenti in risposta ai quesiti più frequenti posti da operatori e cittadini.

Vengono chiarite alcune casistiche di difficile interpretazione che avevamo posto come quesiti al Ministero, mentre in alcune situazioni il Ministero ha fornito risposte non coerenti sulle quali restano ancora dubbi, in particolare quando le risposte coinvolgono competenze di altri Ministeri (Salute e Sviluppo Economico), come ad esempio per le buste di plastica materiali a contatto con gli alimenti.

In aggiunta il Consiglio di Stato ha reso un parere del 29/3/2018 rispondendo ad alcuni quesiti del Ministero della Salute.

### Campo d'applicazione

- **Borse commercializzabili:** Il Ministero dell'Ambiente con la risposta n. 1 ribadisce quali sono le borse di plastica commercializzabili, alla luce delle disposizioni applicabili dal 1/1/2018, come già chiarito nella circolare del 4/1/2018:

- 1) le borse in plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
  - con spessore della singola parete superiore a 200 micron e con almeno il 30% di plastica riciclata fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari
  - con spessore della singola parete superiore a 100 micron e con almeno il 10% di plastica riciclata fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi NON alimentari
- 2) le borse in plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
  - con spessore della singola parete superiore a 100 micron e con almeno il 30% di plastica riciclata fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari

- con spessore della singola parete superiore a 60 micron e con almeno il 10% di plastica riciclata fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi NON alimentari
- 3) le borse in plastica biodegradabili e compostabili, certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità.
- 4) le borse di plastica ultraleggere (con spessore delle singole pareti fino a 15 micron) biodegradabili e compostabili realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura e altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore.

- **Utilizzo e commercio di borse di plastica per il trasporto e ai fini di igiene non conformi ed**

**esaurimento scorte:** con le risposte n. 2 e 17 viene confermato quanto da noi indicato, ossia che non possono essere utilizzati e commercializzati borse di plastica non conformi alla nuova normativa, acquistate prima della sua entrata in vigore. La nuova disciplina aveva previsto un periodo transitorio già trascorso tra l’emanazione della legge e il 1° gennaio 2018, ne consegue che non possono essere utilizzate e commercializzate le eventuali scorte di magazzino.

- **Buste utilizzate nelle tintolavanderie per la protezione dei capi:** con la risposta n.5 è stata confermata la nostra indicazione di escludere gli involucri utilizzati nelle pulitintolavanderie a protezione dei capi lavati.

- **Buste utilizzate da orafi per gioielli lavorati o da ferramenta per avvolgere minuterie metalliche:** la risposta n. 8 esclude dal campo di applicazione della L. 123/2017 tali buste (spesso con cerniera clip scorrevole in plastica), in quanto non utilizzate per il trasporto ma solo come involucro.

- **Assoggettabilità delle attività artigianali/industriali e commercio all’ingrosso:** la risposta n.11 rimane generica e non definisce in maniera chiara ed univoca questa situazione, ritiene soggetti tutti gli “esercizi commerciali”, senza distinguere se l’esercente è artigiano o puro commerciante, in quanto la vendita la fanno entrambi.

- **Buste di plastica a contatto con gli alimenti (MOCA):** le risposte fornite dal Ministero dell’Ambiente ai quesiti n. 13, 14, 15 e 16 non sciolgono pienamente i dubbi. Sarebbe auspicabile un coordinamento con il Ministero della Salute, in quanto coinvolgono anche aspetti legati alle norme che regolamentano i materiali

a contatto con gli alimenti (MOCA), mentre il Ministero dell’Ambiente nelle risposte confonde spesso l’ambito di applicazione delle due discipline.

- **Vendita prodotti della pesca congelati sfusi:** la risposta n.13 equipara i prodotti della pesca congelati sfusi a tutti gli altri alimenti sfusi (ortofrutta, carni, latticini, pesce, ecc.) per quanto riguarda l’obbligo del rispetto della normativa per i sacchetti utilizzati per il loro trasporto;

- **Utilizzo di sacchetti per il trasporto o a fini di igiene con spessore tra 15 e 50 micron:** la risposta n.14 indica che le borse di plastica commercializzabili come imballaggio primario per alimenti sfusi sono solo quelle con spessore inferiore a 15 micron, biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile che aumenta progressivamente nel tempo (dal 1/1/2018 non inferiore al 40%). Ammette che, per particolari necessità, le borse a contatto con alimenti (latticini con relativi liquidi di governo) possano avere spessori superiori a quelli previsti dalla normativa (da 15 a 50 micron). Questi sacchetti dovranno comunque rispettare gli stessi requisiti di biodegradabilità, compostabilità e rinnovabilità richieste oltre che, ovviamente, le normative specifiche previste per i materiali a contatto con alimenti. Esclude tassativamente l’utilizzo e la commercializzazione di sacchetti di plastica tradizionale ai fini di igiene o per alimenti sfusi, sia che abbiano spessore inferiore, sia che abbiano spessore superiore a 15 micron.

Il recente parere del Consiglio di Stato (vedi approfondimento di seguito) ha sottolineato, invece, che in questi casi (prodotti particolari) occorre comunque rispettare le disposizioni sui MOCA, in quanto prevale la salvaguardia degli alimenti e della salute pubblica.

- **Possibilità di apporre l’etichetta sul prodotto come modalità alternativa:** nella risposta n.15 il Ministero dell’Ambiente precisa che non vi è nessun obbligo a carico del consumatore finale di acquistare le buste fornite dal reparto del punto vendita, anche se in alcuni casi risulta all’atto pratico difficilmente ipotizzabile il loro non utilizzo tramite, ad esempio, l’apposizione del prezzo su ogni singola unità di frutta o verdura acquistata (che comunque non è a priori vietata ma, dal punto di vista igienico sanitario, sconsigliata per alcune tipologie di prodotti (vedi sintesi del parere del Consiglio di Stato).

Nell’indicare che l’uso di determinati imballaggi può essere reso obbligatorio da alcune normative relative all’igiene e salute, però, lascia incompleta la risposta.

- **Uso di borse non compostabili come imballaggio primario per prodotti sfusi confezionati al banco:** nella risposta n. 16 il Ministero dell’Ambiente nega tale possibilità per le borse di plastica ultraleggera per

alimenti sfusi da banco, in quanto la L. 123/2017 non prevede deroghe se il confezionamento è effettuato nel punto vendita. Tuttavia ricorda che la stessa legge ha specificato che sono fatti salvi gli obblighi di conformità alle norme in materia di MOCA.

- **Sacchetti microforati per pane confezionato: la risposta n.4, invece, conferma la nostra posizione di** escludere i sacchetti microforati per il confezionamento del pane. In generale vengono esclusi tutti i sacchetti quando il confezionamento è effettuato direttamente dal produttore dell'alimento (es. fornaio).

### Prezzo

- **Prezzo prefissato:** la risposta n.3 conferma quanto da noi indicato, cioè che non esiste un prezzo prefissato per la vendita delle borse, che può quindi venire liberamente stabilito dal venditore.
- **Vendita sottocosto:** la risposta n.9 esamina la cosiddetta vendita "sottocosto" delle borse. Viene richiamata la circolare MISE del 7/12/2017 prot.n.0537605 ma, a fronte del fatto che la circolare tratta solo le buste ultraleggere, il Ministero in questo caso ritiene, giustamente, di dover effettuare ulteriori approfondimenti con il Ministero dello Sviluppo Economico.
- **Obbligo di evidenziare il prezzo sullo scontrino fiscale o sulla fattura:** con le risposte n. 6 e 7 viene confermato quanto da noi indicato.  
Nella risposta 6 ribadisce che quando l'esercente fornisce o gli viene richiesta una borsa per il trasporto della merce, lo stesso ha l'obbligo di fornirla a titolo oneroso ed evidenziando il prezzo sullo scontrino di vendita o sulla fattura.  
Nella risposta 7 si chiarisce che se l'esercizio è esentato dall'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, lo stesso deve adempiere al divieto di cessione gratuita applicando il prezzo per la fornitura a titolo oneroso, ma non è tenuto a riportarlo su un documento fiscale di accompagnamento.
- **Distribuzione gratuita a indigenti di frutta e verdura da parte di enti no profit:** nella risposta n. 12 il Ministero dell'Ambiente ritiene che gli enti no profit, che distribuiscono gratuitamente frutta e verdura a titolo di donazione a popolazioni indigenti, siano esclusi dall'obbligo di far pagare le borse di plastica in cui vengono distribuiti detti alimenti.

## Altro

- **Gestione borse ultraleggere con etichetta non biodegradabile:** anche se esula dalla normativa in questione, il Ministero dell’Ambiente con la risposta n. 10 precisa che, laddove l’etichetta non sia biodegradabile e compostabile, è consigliabile togliere l’etichetta prima di conferire la borsa di plastica (anche ultraleggera) nella raccolta dell’umido. Ciò eviterebbe problematiche negli impianti di compostaggio.

## Parere del Consiglio di Stato

Il parere del 29/3/2018 n. 859 risponde a due quesiti del Ministero della salute che ha chiesto se i consumatori possono utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi acquistati fuori dagli esercizi commerciali e se gli operatori del settore alimentare siano obbligati e a quali condizioni a consentirne l’uso nei propri esercizi commerciali.

Il Consiglio di Stato chiarisce che non è possibile escludere la facoltà dell’acquisto di borse ultraleggere in plastica all’esterno dell’esercizio commerciale.

Inoltre ritiene che si debba ammettere la possibilità di utilizzare (al posto delle borse ultraleggere messe a disposizione, a pagamento, nell’esercizio commerciale) contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore (es. di carta); non potendosi escludere che per alcune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sia neppure necessario.

Vi è un solo limite: il rispetto delle norme in materia di igiene dei prodotti a contatto con gli alimenti (MOCA). Queste norme stabiliscono il criterio generale secondo il quale i materiali destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con gli alimenti devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della loro composizione o un deterioramento delle loro caratteristiche. Per quelli in plastica richiama il rispetto dei Regolamenti UE sul contatto con gli alimenti n.1895/2005 (restrizione all’uso di alcuni derivati epossidici), n. 282/2008 (plastica riciclata), n.450/2009 (materiali attivi).

Infine il Consiglio di Stato conclude che ricade su ciascun esercizio commerciale l’onere di verificare, secondo le modalità ritenute più appropriate, l’idoneità e la conformità alle norme in materia di igiene e



sicurezza alimentare dei sacchetti, messi a disposizione dall'esercizio commerciale o introdotti nei locali autonomamente dal consumatore. In quanto soggetto che deve garantire l'integrità dei prodotti ceduti, può vietare l'utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa di volta in volta applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non idonei a venire in contatto con gli alimenti.